

- 3) Se gli articoli 107 TFUE e 108, paragrafo 3, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che gli effetti degli stessi si estendono a una misura fiscale che ha un legame intrinseco con un'esenzione fiscale (costituente un aiuto di Stato) finanziata mediante il gettito fiscale generato con la misura fiscale, in quanto il legislatore ha raggiunto l'importo delle entrate di bilancio previste, fissate prima dell'introduzione dell'imposta straordinaria sul commercio al dettaglio (in funzione del volume di affari degli operatori del mercato), attraverso l'applicazione di un'aliquota d'imposta progressiva in funzione del volume di affari, e non attraverso l'introduzione di un'aliquota d'imposta generale, cosicché la normativa è deliberatamente volta a concedere un'esenzione fiscale a una parte degli operatori del mercato.
- 4) Se sia compatibile con il principio di equivalenza processuale e con i principi di efficacia e del primato del diritto dell'Unione una condotta degli organi dello Stato membro responsabili dell'attuazione della legge in forza della quale, negli accertamenti fiscali avviati d'ufficio o nei procedimenti giurisdizionali che ne conseguono — malgrado il principio di efficacia e l'obbligo di non applicare la norma di diritto nazionale incompatibile —, non è possibile presentare una richiesta di rimborso dell'imposta dichiarata, ai sensi di una norma nazionale in materia tributaria contraria al diritto dell'Unione, in quanto l'amministrazione finanziaria o l'organo giurisdizionale esaminano l'incompatibilità con il diritto dell'Unione unicamente in procedimenti specifici avviati su istanza di parte che possono essere instaurati prima del procedimento d'ufficio, mentre, per quanto riguarda l'imposta che è stata dichiarata contraria al diritto nazionale, nulla impedisce di presentare la richiesta di rimborso in un procedimento dinanzi all'amministrazione finanziaria o dinanzi a un organo giurisdizionale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szekszárdi Járásbíróság (Ungheria) il 5 giugno 2018 — Weil Ágnes / Gulácsi Géza

(Causa C-361/18)

(2018/C 311/05)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szekszárdi Járásbíróság

Parti

Ricorrente: Weil Ágnes

Resistente: Gulácsi Géza

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro che ha adottato la decisione deve rilasciare automaticamente, su richiesta di una parte, l'attestato relativo alla decisione senza verificare se la controversia rientri nel regolamento di cui trattasi.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che un'azione di regresso tra conviventi di fatto riguarda regimi patrimoniali derivanti da rapporti che hanno effetti comparabili al matrimonio.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; GU 2012, L 351, pag. 1.